



REGOLAMENTO

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA

INFANZIA

oooooooo

FINALITA'

ART. 1

I servizi per la prima infanzia, come da Regolamento Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R, rispondono ad un interesse pubblico e si propongono di essere uno spazio educativo tale da rispondere ai bisogni formativi dei bambini fino al terzo anno di età ed alle esigenze dei genitori.

Si propongono, inoltre, di instaurare positivi scambi con altre realtà educative, al fine di approfondire il significato delle singole esperienze e garantire una continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

Nessuna causa può costituire motivo di discriminazione sociale o di esclusione.

La frequenza ai servizi deve avere carattere di continuità

ART. 2

I servizi per l'infanzia tendono allo sviluppo di un processo di socializzazione omogeneo per tutti i bambini provenienti da differenti condizioni socio-culturali, offrendo a tutti le stesse opportunità di esperienze educative sul piano affettivo ed intellettuale.

L'articolazione della giornata prevede attività di gruppo per bambini in relazione al loro sviluppo psicofisico ed alle loro esigenze motorie.

ART. 3

Il Comune gestisce i servizi per la prima infanzia in forma diretta o mediante affidamento a terzi.

Nei servizi opera personale educativo, all'interno degli asili nido anche personale ausiliario.

Il personale educativo ha compiti di carattere educativo ed igienico, che si esplicano con l'organizzazione dell'ambiente in modo da renderlo rispondente ai bisogni del bambino (sotto il profilo dello sviluppo fisico, sensoriale, intellettuale, affettivo e dei rapporti sociali), con la proposta di attività (ludiche, pratiche, di abilità, di imitazione, di esplorazione, etc.), con la ricerca di materiali, strumenti e attrezzature idonei a favorire la crescita globale del bambino, con la somministrazione dei cibi, il controllo delle fondamentali funzioni fisiologiche e la pulizia dei bambini.

Il personale ausiliario partecipa all'attività educativa complessiva, attende alla pulizia e alla cura di tutti i locali del nido, degli spazi esterni, alla pulizia e al riordino della biancheria in dotazione al nido, prepara i tavoli per la refezione, collabora con gli educatori nel servire i cibi.

ART. 4

Al fine di raggiungere gli obiettivi educativi descritti, tutto il personale operante nei servizi, pur nel rispetto della propria specifica funzione, costituisce un collettivo di lavoro che organizza le attività secondo il metodo della programmazione e della verifica partecipando alle attività di formazione e aggiornamento.

ART. 5

In relazione al particolare tipo di servizio, il personale assente per malattia o per altre cause, escluso il congedo ordinario, deve essere sostituito nel più breve tempo possibile al fine di assicurare il rispetto del rapporto adulti/bambini, individuato dal contratto di lavoro.

ART. 6

A tutti i bambini frequentanti l'Asilo Nido è assicurato il servizio mensa.

I pasti sono preparati sulla scorta di tabelle dietetiche approvate dai competenti servizi sanitari e comunicate ai genitori.

L'orario dei pasti è individuato tenendo conto delle abitudini dei bambini e delle esigenze organizzative del nido.

Il menù del giorno deve essere esposto nella bacheca del nido.

Il personale dell'asilo nido usufruisce della mensa insieme ai bambini.

Il momento del pasto è considerato parte integrante dell'attività educativa.

DISPOSIZIONI

ART. 7

Il Comune gestisce i servizi in stretta collaborazione con:

- collettivo del personale come definito all'art. 4
- assemblea dei genitori
- consiglio.

ART. 8

Il Consiglio è formato da:

- quattro rappresentanti delle famiglie, designati dall'assemblea dei genitori;
- un rappresentante degli educatori, designato dall'assemblea degli stessi;
- un rappresentante del personale ausiliario, designato dall'assemblea degli stessi;
- un rappresentante dell'Amministrazione Comunale
- un rappresentante del soggetto gestore.

I rappresentanti dei genitori, degli educatori e del personale ausiliario, durano in carica un anno: la loro nomina è conseguente ad un atto autonomo dell'assemblea dei genitori e del collettivo del personale.

Il rappresentante dell'Amministrazione Comunale è nominato dal Dirigente del Settore "Servizi Sociali, Scolastici e Culturali".

Il rappresentante del soggetto gestore dura in carica per il periodo di affidamento del servizio ed è individuato dallo stesso.

Se un membro è assente per qualsiasi motivo a più di tre adunanze consecutive, decade.

La surroga di un membro deve essere effettuata entro venti giorni dalla decadenza dello stesso.

ART. 9

L'assemblea dei genitori si riunisce almeno due volte all'anno.

Le convocazioni vengono effettuate con avviso scritto alla bacheca dell'Asilo Nido almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

La prima riunione si dovrà tenere nel mese di settembre per la nomina dei genitori all'interno del Consiglio.

ART. 10

Il Consiglio si riunisce per la prima volta, su convocazione del rappresentante degli educatori, entro dieci giorni dalla data in cui si è tenuta l'assemblea ed elegge il presidente fra i rappresentanti delle famiglie.

Il Consiglio ha il compito di formulare proposte, verificare il funzionamento dei servizi offerti, al fine di adeguarli alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

Il Consiglio ha altresì il compito di convocare l'assemblea dei genitori.

Il Presidente ha il compito di:

- rappresentare il consiglio
- convocare e presiedere le sedute
- formulare l'ordine del giorno

Il segretario del consiglio è il rappresentante degli educatori

ART. 11

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, su convocazione del presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio stesso.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere inviata ai singoli membri del Consiglio, copia dell'avviso di convocazione viene affissa dal segretario alla bacheca del Nido almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza il presidente può procedere alla convocazione dandone comunicazione ai membri almeno 24 ore prima della data e ora fissate per la seduta.

La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'approvazione può essere palese o a votazione.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. E' facoltà del Consiglio decidere il passaggio a seduta segreta per particolari argomenti all'o.d.g.

I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e dal segretario, devono essere conservati presso le singole strutture.

Spetta al segretario redigere i verbali delle riunioni ed ogni altra comunicazione scritta.

Le decisioni assunte devono essere rese pubbliche mediante affissione alla bacheca delle singole strutture.

ART. 12

- Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione di riferimento possono essere ammessi ai servizi comunali i bambini residenti o domiciliati nel Comune di Volterra che abbiano compiuto il diciottesimo mese di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene fatto l'inserimento.

Le domande di ammissione devono essere presentate nei termini e con le modalità comunicate annualmente agli aventi diritto; le condizioni di cui all'art. 14 devono essere dichiarate, contestualmente alla domanda di ammissione.

ART. 13

E' competenza dell'Ufficio Istruzione l'attività istruttoria e procedurale relativa alle iscrizioni, alla formazione della graduatoria e di ogni altra attività provvedimentoale connessa.

La valutazione delle domande di ammissione è demandata ad apposita commissione composta dal dirigente del settore, dal responsabile dei servizi scolastici e dal responsabile dei servizi sociali.

ART. 14

Costituisce titolo di precedenza, ai fini dell'ammissione alla frequenza ai servizi, trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- a) essere portatore di handicap
- b) essere privo di uno o di entrambi i genitori;
- c) essere figlio di genitori inabili o invalidi permanentemente con minimo 75% di invalidità
- d) avere entrambi i genitori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

La precedenza è comunque data, indipendentemente dai criteri di cui ai punti precedenti, ai bambini che hanno già frequentato l'asilo nido.

I posti che rimarranno disponibili dopo l'applicazione dei criteri enunciati alle lettere a,b,c,d saranno assegnati in base ad una graduatoria per la formazione della quale sono stati stabiliti i seguenti punteggi:

1. Entrambi i genitori occupati	punti 4
2. Reddito Imponibile del nucleo familiare fino a € 15.000,00	punti 2
Reddito Imponibile del nucleo familiare da € 15.000,01 a 25.000,00	punti 1
oltre € 25.000,00	punti 0
3. Nucleo familiare monoparentale	punti 4
4. Familiari conviventi in condizioni di salute fisica e/o psichica tali da limitare l'assistenza al bambino (la convivenza deve risultare dall'anagrafe comunale)	punti 2
5. Parenti fino al secondo grado in condizioni di salute fisica e/o psichica tali da limitare l'assistenza al bambino – Il servizio sociale deve attestare l'effettiva prestazione dell'assistenza.	punti 2
6. a) Genitori pendolari: per ogni genitore (<u>pendolarità</u> = la sede di lavoro è <u>stabilmente</u> fuori dal territorio comunale)	punti 2
b) Genitori occupati in lavori assimilabili al pendolarismo (rappresentanti, ambulanti)	punti 2
7. Genitori studenti non occupati: per ogni genitore	punti 2
8. Per ogni figlio in più in età compresa	
tra 1 giorno e 3 anni	punti 4
tra 3 anni e 1 giorno e 5 anni	punti 3
tra 5 anni e 1 giorno e 15 anni	punti 2
per ogni figlio a carico al di sopra dei 15 anni e 1 giorno	punti 1
9. Particolari situazioni rappresentate dal servizio sociali	massimo punti 3

A parità di punteggio, costituisce criterio di priorità la minore età del bambino.

ART. 15

Gli inserimenti vengono effettuati di norma da settembre a dicembre di ogni anno e comunque non oltre il 30 aprile. Fanno eccezione gli inserimenti conseguenti a provata necessità attestata dalle competenti istituzioni socio-sanitarie purché venga salvaguardato il rapporto numerico bambini/educatore previsto dal vigente contratto di lavoro.

ART. 16

Perdono diritto alla frequenza ai servizi coloro che:

- non provvedono al regolare pagamento mensile delle quote di compartecipazione, previa contestazione da inviarsi mediante raccomandata A.R.;
- restano assenti senza giustificazione scritta per un periodo superiore ad un mese continuativo, pur avendo provveduto al pagamento delle quote.

ART. 17

Il pagamento delle quote inizierà dalla settimana in cui avviene l'inserimento nei modi e negli importi stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale e comunicate alle famiglie al momento delle domande di iscrizione.

I genitori che rinunciano al servizio dopo il 15 aprile sono tenuti al pagamento delle quote dei mesi di maggio e giugno.

ART. 18

I posti letto disponibili presso l'asilo nido vengono assegnati in base ad una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

- | | |
|--|---------|
| 1) entrambi i genitori lavorano oltre le ore 13.30 | punti 5 |
| 2) un solo genitore lavora oltre le 13,30 | punti 2 |
| 3) per ogni genitore pendolare | punti 1 |

ART. 19

Le modalità di funzionamento e gli orari dei servizi comunali sono determinate con atto del dirigente responsabile previo indirizzo della Giunta.

ART. 20

Il rapporto numerico bambini-educatore è disciplinato dalla legge regionale.

ART. 21

Ogni bambino assente per più di otto giorni consecutivi non può essere riammesso se non in presenza del certificato medico.

ART. 22

Il progetto dell'attività educativa, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell'art. 2 del presente regolamento, deve essere redatto dagli educatori entro il mese di settembre e presentato al Consiglio e all'assemblea dei genitori per l'approvazione.

Il progetto deve prevedere la realizzazione delle seguenti iniziative:

- colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo inserimento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno formativo

- riunione di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione
- laboratori che possono prevedere la presenza dei genitori e la messa a frutto delle loro competenze personali
- momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio.

ART. 23

Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia gestiti da privati operanti nel territorio del Comune di Volterra.

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
- rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
- corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
- ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.

Procedimento di autorizzazione

Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede.

La domanda in parola deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2, il progetto educativo, il numero dei bambini che possono essere ammessi al servizio.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale.

Rinnovo dell'autorizzazione

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

Essa è altresì corredata dai seguenti dati riferiti al triennio precedente:

- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati e titolo di studio posseduto da ognuno;
- periodo di apertura e costo totale del servizio;
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia
- eventuale materiale documentario prodotto dal servizio.

ART. 24

I gestori privati dei servizi per la prima infanzia per poter richiedere l'accreditamento devono possedere i requisiti di cui all'art. 30 del Regolamento Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R.

Il Comune, a seguito di esame e di approvazione della richiesta, con apposito procedimento amministrativo disciplinerà i rapporti con il Gestore del servizio secondo le disposizioni di cui all'art.31 del citato Regolamento Regionale.